

FONDAZIONE FILIPPO CARACCILO
PER GLI STUDI SUI PROBLEMI DELL'AUTOMOBILISMO

STATUTO

Art. 1

A norma degli Artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata "Fondazione Filippo Caracciolo per gli studi sui problemi dell'automobilismo", più brevemente "Fondazione Caracciolo".

Art. 2

La Fondazione ha sede legale in Roma, Via Solferino n. 32.

Art. 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e gli eventuali avanzi di gestione saranno totalmente destinati agli scopi istituzionali. Essa ha per scopo di promuovere e incoraggiare gli studi e la ricerca scientifica sull'automobilismo, con particolare riferimento alle mobilità, alla sicurezza ed alla tutela dell'ambiente. E' esclusa dallo scopo istituzionale la tutela o la promozione di interessi economici dell'Ente Fondatore.

A tal fine potrà:

- compiere studi e ricerche;
- affidare studi, rilevazioni e ricerche a studiosi ed esperti;
- svolgere rilevazioni di propria iniziativa o per richiesta di enti, uffici, istituti;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, esclusa la stampa quotidiana;
- promuovere convegni e seminari;
- istituire e promuovere borse di studio e di ricerca scientifica;
- stipulare convenzioni con istituti ed enti pubblici e privati, per lo svolgimento delle proprie attività;

- istituire e gestire una Scuola di formazione che progetti e realizzi programmi formativi, di aggiornamento e di riqualificazione rivolti al personale dell'Automobile Club d'Italia, degli Automobile Club nonchè di altri Enti pubblici o privati, imprese o società di ogni tipo.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dal fondatore come risulta dall'atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici e privati, nonchè da persone fisiche semprechè i beni immobili e mobili, le elargizioni e le contribuzioni predette siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste nell'art. 3;
- dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio di amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

Art. 5

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione del fondatore di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3.

Art. 6

Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche ed enti che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7

La Fondazione è retta da un Consiglio composto di tre consiglieri nominati dal Fondatore nella persona del Segretario generale pro-tempore dell'A.C.I., che assume la carica di Presidente della Fondazione, di un Presidente di Automobile Club e di un Dirigente dell'A.C.I. - Il Consiglio di Amministrazione nomina anche al di fuori dei suoi membri il Segretario. Nel caso in cui vi siano sostenitori, il numero dei Consiglieri può essere elevato dall'Assemblea ordinaria fino ad un massimo di cinque membri, due dei quali eletti dai sostenitori a maggioranza dei loro voti, anche al di fuori delle categorie anzidette.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla cessazione per qualsiasi motivo della sua carica di Segretario Generale dell'A.C.I. -

I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Fondatore restano in carica per un quinquennio, ovvero, se anteriore, fino alla cessazione della loro rispettiva funzione di Presidente di Automobile Club e di Dirigente dell'A.C.I. - Permanendo le condizioni di cui sopra, sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dai sostenitori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 8

Le cariche di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. Ai Consiglieri spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 9

Al Consiglio di amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo entro il 31 ottobre di ciascun anno, fissando in tale ambito i programmi di attività della Fondazione;
- b) approva il conto consuntivo dell'esercizio e la relazione illustrativa entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- c) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti e dei contributi, salve restando le formalità stabilite dalla legge;

e) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

f) delibera le modifiche dello statuto - da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge.- dopo aver ottenuto il consenso del Fondatore.

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Segretario del Consiglio, la sua funzione sarà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dai membri presenti alla riunione.

Art. 10

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima di quella d'inizio della riunione.

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando sono presenti più della metà dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando si verifica una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Art. 12

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio

stesso nella sua riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio saranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali saranno redatti dal Segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Art. 13

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. I controlli avranno cadenza almeno trimestrale e potranno essere compiuti anche in via individuale.

Annualmente, il Collegio dei revisori riferisce sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati tra quelli iscritti nell'apposito Registro dei revisori contabili in conformità al D.lgs n. 88/1992.

Nel caso vi siano sostenitori, uno dei membri effettivi ed un supplente è eletto da questi, con voto a maggioranza.

I revisori dei conti partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

Le relazioni dei revisori devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

Ai revisori spetta un emolumento annuo commisurato ai minimi previsti dalle vigenti tariffe dei dottori commercialisti, nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate. I revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 14

La Fondazione può essere assistita da un Comitato Tecnico-Scientifico per la ricerca e da un Comitato Tecnico-Scientifico per la formazione, ambedue con funzioni consultive, nominati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Ciascun Comitato è composto da un numero variabile da tre a

cinque membri, scelti tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

I componenti di entrambi i comitati durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I loro emolumenti sono determinati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 15

Le disposizioni di questo Statuto potranno essere modificate con delibera assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, i beni della Fondazione saranno liquidati ed il suo patrimonio sarà destinato a finalità di utilità pubblica secondo quanto sarà stabilito dal Fondatore all'atto dello scioglimento.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di amministrazione nomina tre liquidatori.

Art. 16

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 15 maggio di ciascun anno, il Consiglio trasmette lo schema di bilancio, relativo all'esercizio precedente, al Collegio dei Revisori, che dovrà restituirlo con le proprie osservazioni entro il 15 giugno successivo. Il bilancio definitivo sarà quindi approvato entro il successivo 30 giugno con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi del precedente art. 9, lett a).

Statuto approvato in data 19/12/1996 e modificato con Assemblea Straordinaria del 15/04/2003